

Invito alla procedura negoziata, previa manifestazione d'interesse, per l'adesione ad una comunità energetica già costituita.

F.A.Q.

1) OGGETTO DEL QUESITO – Sottocriterio 2.1: data di costituzione della CER

Spett.le Comune di Corbetta, Con riferimento al sottocriterio 2.1 della lettera d'invito, che prevede l'attribuzione di un punteggio premiale alle Comunità Energetiche Rinnovabili costituite anteriormente al 7 marzo 2023, si chiede di chiarire la motivazione tecnica e normativa sottostante all'individuazione di tale data.

In particolare, qualora la finalità del criterio fosse quella di valorizzare le CER già costituite e pertanto potenzialmente in grado di accogliere impianti entrati in esercizio anteriormente all'operatività del regime incentivante introdotto dal DM 414/2023, si evidenzia che la sola preesistenza della CER non garantisce tale possibilità.

Infatti, per gli impianti entrati in esercizio anteriormente al 24 gennaio 2024, data di entrata in vigore del DM 414/2023 (decreto CACER), l'accesso alla tariffa incentivante è subordinato al rispetto delle specifiche condizioni transitorie previste dal decreto e dalle Regole operative GSE. Tra tali condizioni rientra, nei casi previsti, la disponibilità di documentazione sottoscritta e avente data certa anteriore all'entrata in esercizio dell'impianto, idonea a dimostrare che l'impianto era stato realizzato per essere inserito in una configurazione di autoconsumo diffuso. La sola costituzione antecedente della CER non sostituisce tali evidenze documentali.

Ne consegue che la costituzione di una CER anteriormente al 7 marzo 2023 non determina, di per sé, un vantaggio concreto per il Comune di Corbetta rispetto alla possibilità di inserire nelle configurazioni impianti già realizzati sul territorio.

Diversamente, il 24 gennaio 2024 rappresenta un riferimento normativo direttamente collegato all'applicazione del nuovo regime incentivante. Una CER già regolarmente costituita a tale data può infatti accogliere, nel rispetto degli ulteriori requisiti normativi, impianti successivamente entrati in esercizio senza necessità di ricorrere alla specifica documentazione prevista per il periodo transitorio.

Tale circostanza appare maggiormente pertinente rispetto all'obiettivo dell'Amministrazione di individuare una CER in grado di valorizzare gli impianti esistenti e futuri del territorio comunale.

Si chiede pertanto all'Amministrazione di chiarire la motivazione dell'individuazione del 7 marzo 2023 quale data discriminante per l'attribuzione del punteggio previsto dal sottocriterio 2.1; di confermare se tale scelta sia collegata alla possibilità di ammettere impianti al regime incentivante CACER; e, in caso affermativo, di valutare la sostituzione del 7 marzo 2023 con il 24 gennaio 2024, quale riferimento maggiormente coerente con la disciplina incentivante e con l'obiettivo di valorizzare le CER già costituite all'entrata in vigore del nuovo regime.

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che la scelta di prevedere un punteggio premiale per le Comunità Energetiche Rinnovabili costituite anteriormente al 7 marzo 2023 attiene alla discrezionalità dell'Amministrazione nel definire i criteri attributivi del punteggio dell'offerta tecnica.

Tale scelta risponde all'obiettivo di valorizzare l'iniziativa pionieristica, la solidità organizzativa e l'esperienza maturata da soggetti che hanno avviato il percorso costitutivo della CER già nelle prime fasi di sviluppo del quadro normativo.

Trattandosi di un elemento puramente premiale (e non di un requisito di partecipazione), l'Amministrazione conferma l'impostazione del sottocriterio 2.1, ritenendola coerente con gli indirizzi programmatici dell'Ente.

2) OGGETTO DEL QUESITO – Sottocriterio 2.1: data di costituzione della CER

Requisiti di idoneità professionale – Iscrizione al Registro delle Imprese (par. 4.2)

Il paragrafo 4.2 della lettera d'invito prevede, quale requisito di idoneità professionale, l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti a quelle oggetto della procedura. Considerato che la normativa di settore ammette la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili anche nella forma giuridica della fondazione di partecipazione, si chiede di confermare che il suddetto requisito possa ritenersi soddisfatto, per le CER costituite in tale forma e dotate di personalità giuridica, mediante l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/2000, unitamente alla documentazione statutaria attestante il perseguimento delle finalità previste dalla disciplina delle CER. Si chiede altresì, in caso di riscontro positivo, di precisare le modalità di compilazione della corrispondente dichiarazione contenuta nell'Allegato A, eventualmente adeguando la relativa previsione della lettera d'invito.

RISPOSTA:

Si conferma che, per le CER costituite in forme giuridiche prive di obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (es. Fondazioni di Partecipazione), il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 4.2 si intende soddisfatto mediante l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche (D.P.R. 361/2000) ovvero, qualora spettante, nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), unitamente alla presentazione dello Statuto vigente, al fine di consentire all'Ente la verifica della pertinenza dell'oggetto sociale rispetto alle attività oggetto della procedura.

A tal fine, in sede di compilazione dell'Allegato A (punto 3), l'operatore economico potrà adattare il campo relativo all'iscrizione alla CCIAA/Registro Imprese indicando gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche (Ente di riferimento, numero e data di iscrizione), ovvero, qualora spettante, nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

3) **OGGETTO DEL QUESITO – Metodo di attribuzione del punteggio economico (par. 11.3)**

Il paragrafo 11.3 stabilisce che il punteggio massimo di 30 punti sia attribuito all'operatore economico che offra la percentuale più bassa, destinata alla copertura dei costi generali della CER sugli incentivi e sui contributi ARERA.

La formula riportata nel medesimo paragrafo:

$$PE = PEmax \times (S_0 / Smax)$$

nella quale Smax rappresenta la percentuale più alta offerta in gara, sembrerebbe tuttavia determinare un risultato opposto, attribuendo il punteggio massimo all'operatore che richiede la percentuale più elevata.

Si chiede pertanto di confermare che il criterio effettivamente applicabile sia quello che premia la percentuale più bassa e, conseguentemente, di rettificare la formula matematica riportata nella lettera d'invito, precisando altresì le modalità di attribuzione del punteggio nell'eventualità di un'offerta recante una percentuale pari a zero.

RISPOSTA:

Con riferimento al paragrafo 11.3 della Lettera d'Invito, si precisa che, a rettifica della formula riportata, l'assegnazione dei 30 punti per l'offerta economica avverrà attribuendo il punteggio massimo di 30 punti all'offerta recante la percentuale più conveniente per l'Ente (ovvero la percentuale più bassa trattenuta dalla CER), con la seguente formula ad inversione proporzionale:

$$PE = PE_{max} \times \frac{S_{min}}{S_0}$$

dove S_{min} è la percentuale più bassa presentata in gara e S_0 è la percentuale offerta dal singolo concorrente.

4) **OGGETTO DEL QUESITO – Modalità di presentazione dell'offerta (par. 6)**

Il paragrafo 6 prevede la presentazione dell'offerta esclusivamente mediante consegna di un plico cartaceo chiuso e sigillato, contenente le tre buste relative alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

Considerata la disciplina vigente in materia di digitalizzazione delle procedure di affidamento e la natura della selezione in oggetto, si chiede di precisare se sia ammessa la presentazione dell'offerta mediante PEC ovvero attraverso altra modalità telematica individuata dall'Amministrazione.

Qualora venga confermata esclusivamente la modalità cartacea, si chiede altresì di chiarire come debbano essere prodotti i documenti per i quali è espressamente prevista la sottoscrizione digitale, specificando se sia necessario allegare un supporto informatico

contenente i documenti originali sottoscritti digitalmente oppure se siano ammesse differenti modalità di produzione.

RISPOSTA:

Si conferma che la presentazione dell'offerta deve avvenire secondo le modalità e nei termini stabiliti al paragrafo 6 della lettera d'invito. Non è pertanto ammessa la presentazione delle offerte a mezzo PEC o tramite altre piattaforme telematiche.

In relazione ai documenti per i quali la disciplina di gara o la normativa vigente richiede la sottoscrizione digitale, gli stessi dovranno essere prodotti come segue:

1. **Supporto informatico:** All'interno delle rispettive buste (A - Amministrativa, B - Tecnica, C - Economica) dovrà essere inserito un supporto informatico fisico (es. chiavetta USB o CD) contenente i file nativi digitali firmati digitalmente dal legale rappresentante (in formato.p7m o .pdf firmato PAdES);
2. **Copia cartacea:** Unitamente al supporto informatico, dovrà essere inserita la stampa cartacea dei medesimi documenti, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - CAD) attestante la conformità della copia cartacea agli originali informatici contenuti nel supporto digitale.

5) OGGETTO DEL QUESITO – Documentazione relativa alle modalità di adesione digitale alla CER (par. 9, lettera c)

Con riferimento alla richiesta di produrre il facsimile dei moduli di adesione dei consumatori e dei produttori, si rappresenta che alcune Comunità Energetiche Rinnovabili gestiscono il processo di adesione attraverso piattaforme informatiche dedicate, mediante procedure interamente digitalizzate, senza necessariamente prevedere la compilazione di moduli cartacei tradizionali.

Si chiede pertanto di confermare che, in tali ipotesi, il requisito documentale possa essere soddisfatto mediante la produzione di un documento in formato PDF che riproduca i moduli digitali di adesione, con indicazione dei relativi campi, delle dichiarazioni richieste e delle informazioni rese disponibili agli aderenti, accompagnato da una descrizione del funzionamento della piattaforma nell'ambito della relazione tecnica.

Si chiede altresì di confermare che possa essere indicato, a titolo meramente informativo, il collegamento alla piattaforma di adesione, fermo restando che tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'offerta saranno integralmente rappresentati nella documentazione prodotta, senza necessità di consultare contenuti esterni.

RISPOSTA:

Si conferma la possibilità, in caso di procedura digitalizzata, di presentare all'interno della Relazione Tecnica un documento in formato PDF che illustri i campi da compilare e le dichiarazioni richieste. Si conferma, altresì, la possibilità di inserire, a titolo meramente

informativo e dimostrativo, un link che rimandi direttamente alla piattaforma di adesione. Si precisa tuttavia che, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice farà esclusivo riferimento alla documentazione in formato PDF contenuta nel plico di gara, senza consultare o valutare contenuti o funzionalità presenti su siti web ed elementi esterni.